

Codice A17100

D.D. 4 giugno 2015, n. 326

Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 “Pagamenti agroambientali” (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);

considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali (denominati anche misura 214) come gli impegni aventi durata almeno quinquennale che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e oltrepassano i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/2005, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte ed in particolare l'art. 46 che detta 2 clausole di revisione di seguito illustrate;

verificato che le clausole di revisione consistono nell'adeguamento degli impegni della misura 214 assunti ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) 1698/2005:

- ai nuovi criteri obbligatori e requisiti minimi in caso di loro modifica e,
- al nuovo quadro giuridico della programmazione 2014-2020 in caso di prolungamento della loro applicazione oltre il 2013, al fine di evitare incoerenze con il successivo periodo di programmazione;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007, che è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e la cui versione vigente contiene le successive modifiche approvate con:

- comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione “health check” della PAC);
- decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
- decisione della Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;
- nota della Commissione europea Ares(2013)2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013;

tenuto conto che il reg. (UE) n. 335/2013, che ha modificato il reg. (CE) n.1974/2006, nel 3° considerando chiarisce l'intento della Commissione che gli Stati membri garantiscano che le misure del 2007-2013 non assorbano una quota sproporzionata delle risorse finanziarie del periodo di programmazione successivo;

visto che il reg. (UE) 335/2013 ha espresso il divieto all'assunzione dopo il 31.12.2013 di nuovi impegni giuridici nei confronti di beneficiari in relazione alle misure di cui agli articoli 23, 31, 43 e 45 del reg. (CE) n. 1698/2005, senza vietare nuove domande ai sensi dell'articolo 39, di cui ai pagamenti agroambientali;

visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che esso è stato applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che esso, tra l'altro, ha abrogato il reg. (CE) 1698/2005 stabilendo altresì all'art. 88 che quest'ultimo continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2014;

verificato che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune conferma agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione;

visto il reg. delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, allo sviluppo rurale;

visto il reg. (UE) n. 1307 del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti che abroga, tra l'altro, il reg. (CE) 73/2009 e prevede criteri ed attività minime e le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (art.43) e il sostegno accoppiato (art. 52);

visto il reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito il secondo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 e che sancisce all'articolo 3, par. 1 l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 delle spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito, tra l'altro, delle misure di cui all'art. 36 del reg.(CE) 1698/2005, che comprende i pagamenti agroambientali;

visto che il citato art. 3, par. 2 del reg. (UE) n. 1310/2013 stabilisce l'ammissibilità delle spese degli impegni assunti ai sensi delle misure di cui all'art. 36 del reg.(CE) 1698/2005 a beneficiare delle risorse della nuova programmazione 2014-2020 per i pagamenti:

- da effettuarsi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, nel caso sia esaurita la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo PSR 2007-2013 e
- da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015;

visto il reg. (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie ed all'art. 9 prevede l'esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 e considerato che tale regola potrà provocare riduzioni del livello unitario dei premi ;

constatato che il reg. di esecuzione (UE) n. 747 della Commissione dell'11 maggio 2015 ha recato una deroga al reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e per la comunicazione di modifiche alla domande di pagamento con l'individuazione di tale scadenza al 15 giugno 2015;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-1516 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2”;

viste le premesse alla citata DGR e le valutazioni in essa effettuate a sostegno del dispositivo approvato;

visto che la DGR citata ha stabilito la presentazione di nuovi impegni giuridici (anche denominati domande di aiuto e di pagamento) per l’anno 2015 ai sensi delle azioni 214.1 “Applicazione di tecniche di produzione integrata” e 214.2 “Applicazione di tecniche di produzione biologica” condizionata alla notificazione ai servizi della Commissione europea delle modifiche al PSR 2007-2013 consistenti, tra l’altro, nei trasferimenti delle economie di altre misure del PSR a favore della misura 214;

tenuto conto che la DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 ha stabilito (punto 2 del dispositivo) che l’ammissibilità delle domande è vincolata all’approvazione da parte della Commissione UE:

- delle necessarie modifiche finanziarie al PSR 2007-2013 e
- del PSR 2014-2020 al fine di utilizzare le risorse della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica” secondo il regime transitorio, qualora le risorse del PSR 2007-2013 non siano sufficienti oppure non siano utilizzate entro il 31.12.2015;

considerato che al finanziamento in regime transitorio delle domande di aiuto e di pagamento ai sensi delle azioni 214.1 e 214.2 sono stati destinati complessivamente 27 milioni di € di spesa pubblica totale che potranno essere reperiti nel PSR 2007-2013, senza la partecipazione finanziaria della Regione Piemonte, anche a seguito dei trasferimenti alla misura 214 di risorse provenienti dalle economie di altre misure sia a carico del nuovo piano finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020;

visto che i fondi a carico del PSR 2014-2020 potranno consistere, al massimo, nei 27 milioni di € di cui si è detto così ripartiti nelle 3 quote con fondi cofinanziati: quota UE 11.642.400,00 € (43,12%), quota Stato 10.751.400,00 € (39,82%) e quota Regione 4.606.200,00 € (17,06%);

tenuto conto che, nel caso dell’attribuzione al PSR 2014-2020, la quota di cofinanziamento regionale trova copertura nell’UPB A17042 (Imp. di spesa n. 283/2015 di € 12.380.000,00);

visto che la DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 ha riportato in allegato i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale 2007-2013 per le azioni 214.1 e 214.2 che verranno applicati alle domande di aiuto (e di pagamento) e che costituiscono l’allegato facente parte della medesima deliberazione;

tenuto conto delle le condizioni richiamate dalla citata DGR che verranno applicate alle domande di aiuto (e di pagamento):

- la verifica del rispetto degli impegni tecnici delle azioni agroambientali in oggetto aventi durata quinquennale;
- il regime dei controlli di cui al reg. (UE) n. 1306/2013 e al reg. (UE) n. 640/2014, in vigore dal 2015;

- i criteri e requisiti obbligatori (condizionalità) di cui al reg. (UE) 1306/2013, i criteri e attività minime stabiliti dal reg. (UE) 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (clausola di revisione di cui al primo par. dell'art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.), fatto salvo il disposto del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.;
- il quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, tra cui il rispetto delle norme dei pagamenti diretti e l'adesione nel 2016 all'analoga operazione di produzione integrata della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e all'agricoltura biologica di cui alla misura 11 del PSR 2014-2020 (clausola di revisione di cui al secondo par. dell'art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.), fatto salvo il disposto del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.;
- l'esclusione del doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) delle pratiche agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 che potrà provocare riduzioni del livello unitario dei premi ;
- l'esclusione dal sostegno dei cereali autunno-vernini (tra cui grano e orzo), a causa dell'impossibilità di garantire la verifica e il controllo dell'esecuzione degli impegni tecnici già svolti, fatte salve le colture in questione praticate da aziende aderenti all'azione 214.2 che abbiano notificato l'ingresso al regime di produzione biologica prima della campagna agraria 2015 (11/11/2014);
- l'esclusione dal sostegno dell'impegno aggiuntivo facoltativo "manutenzione dei nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti" a causa della mancata corrispondenza con i nuovi impegni delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020;

considerato opportuno semplificare le fasi di presentazione della domanda consentendo al 1° anno la presentazione di un'unica domanda che costituisce domanda di partecipazione al regime di sostegno ma anche domanda di pagamento, fermo restando il vincolo di presentare una domanda di pagamento in ogni anno successivo al primo;

tenuto conto che le domande sono gestite con un sistema informativo che permette la compilazione on line e che per garantire l'operatività del sistema in tempo utile per l'attivazione del bando ed il rispetto dei termini di presentazione delle domande di aiuto/pagamento da esso indicati, sono stati definiti le dichiarazioni e gli impegni che i richiedenti sottoscrivono all'atto della presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) delle azioni 214.1 e 214.2 che sono oggetto di una specifica determinazione dirigenziale;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

considerato che l'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06 e s.m.i.) sul territorio della regione Piemonte;

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),

- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

visti i manuali procedurali di Arpea e la determinazione del Direttore regionale della Direzione agricoltura n. 464 del 4.6.2009 che ha definito l'attribuzione delle rispettive competenze all'Assessorato regionale agricoltura (in qualità di autorità di gestione del PSR) e all'Arpea in materia di sviluppo rurale;

preso atto che la DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 autorizza la Direzione Regionale 17 Agricoltura a svolgere le procedure per l'approvazione delle disposizioni per l'assunzione dei nuovi impegni e specificato che tali disposizioni consistono nelle procedure di presentazione delle domande, nelle disposizioni di natura tecnica, di gestione delle eventuali graduatorie, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, compresa l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR, nell'ambito delle competenze regionali;

tenuto conto che le disposizioni di cui alla presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpea per le parti di competenza;

preso atto che l'Arpea ha fornito le istruzioni per la presentazione nel 2015 delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni agroambientali assunti anteriormente al 2015 mediante le determinazioni n. 81-2015 del 7.5.2015, n. 82-2015 del 13.5.2015 e n. 94-2015 del 28.5.2015 ed adottati i medesimi termini ultimi di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) nell'ambito del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

in applicazione della deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 29-1516 del 3.6.2015 che ha stabilito la presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 del PSR 2007-2013 limitatamente alle azioni 214.1 *Applicazione delle tecniche di produzione integrata* e 214.2 *Applicazione delle tecniche di produzione biologica*:

1) di assegnare le risorse per la formazione delle graduatorie delle azioni 214.1 e 214.2 nell'ambito della dotazione totale di 27 milioni di € di spesa pubblica totale (al massimo gravanti per 4,6 milioni di € a carico di fondi regionali (UPB n A17042 Imp.di spesa n. 283/2015)), nel modo seguente:

- 23,5 milioni di € per le domande dell'azione 214.1,
- 3,5 milioni di € per le domande dell'azione 214.2;

2) di evidenziare che l'ammissibilità delle domande è vincolata all'approvazione da parte della Commissione UE:

- delle necessarie modifiche finanziarie al PSR 2007-2013 e
- del PSR 2014-2020 al fine di utilizzare le risorse della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e della Misura 11 "Agricoltura biologica" secondo il regime transitorio, qualora le risorse del PSR 2007-2013 non siano sufficienti oppure non siano utilizzate entro il 31.12.2015;

3) di ribadire le condizioni, richiamate dalla DGR di riferimento, che verranno applicate alle domande di aiuto (e di pagamento):

- la verifica del rispetto degli impegni tecnici delle azioni agroambientali in oggetto aventi durata quinquennale;
- il regime dei controlli di cui al reg. (UE) n. 1306/2013 e al reg. (UE) n. 640/2014, in vigore dal 2015;
- i criteri e requisiti obbligatori (condizionalità) di cui al reg. (UE) 1306/2013, i criteri e attività minime stabiliti dal reg. (UE) 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (clausola di revisione di cui al primo par. dell'art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.), fatto salvo il disposto del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.;
- il quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, tra cui il rispetto delle norme dei pagamenti diretti e l'adesione nel 2016 all'analoga operazione di produzione integrata della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e all'agricoltura biologica di cui alla misura 11 del PSR 2014-2020 (clausola di revisione di cui al secondo par. dell'art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.), fatto salvo il disposto del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.;
- l'esclusione del doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) delle pratiche agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013;
- l'esclusione dal sostegno dei cereali autunno-vernini (tra cui grano e orzo), a causa dell'impossibilità di garantire la verifica e il controllo dell'esecuzione degli impegni tecnici già svolti, fatte salve le colture in questione praticate da aziende aderenti all'azione 214.2 che abbiano notificato l'ingresso al regime di produzione biologica prima della campagna agraria 2015 (11/11/2014);
- l'esclusione dal sostegno dell'impegno aggiuntivo facoltativo "manutenzione dei nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti" a causa della mancata corrispondenza con i nuovi impegni delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020.

4) di stabilire i seguenti termini ultimi per la presentazione delle domande, come illustrato nell'allegato, parte seconda:

- 15/06/2015 per le domande iniziali e per le domande di modifica;
- 10/07/2015 in caso di presentazione tardiva delle domande con applicazione di penalità e per l'eventuale presentazione delle domande di recesso per mancato adeguamento alle clausole di revisione di cui all'art. 46 del reg. (CE)1974/2006 e s.m.i.;

5) di applicare alle domande pervenute, i criteri di ammissibilità e di priorità approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR ed ulteriori criteri in caso di parità di punteggio, approvati in allegato alla DGR 29-1516 del 3.6.2015, riportati anche nella parte seconda dell'allegato facente parte integrante della presente Determinazione;

6) di approvare, per quanto di competenza in attuazione dell'ultimo punto della citata DGR, l'allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riguardante le disposizioni applicative per le domande di aiuto e di pagamento, articolate nel modo seguente:

PARTE PRIMA - "Parte generale";

PARTE SECONDA - "Istruzioni per la presentazione delle domande e fasi procedurali successive";

PARTE TERZA - "Disposizioni per l'attuazione degli impegni", costituita da:

- Sezione I "Disposizioni comuni a tutte le azioni" ;
- Sezione II "Disposizioni specifiche per le singole azioni";

PARTE QUARTA - "Riduzioni ed esclusioni".

7) di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpa per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
dott. Franco Antonio Olivero

Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione Agricoltura.

Allegato



Programma di sviluppo rurale 2007-2013

***Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
Campagna 2015***

***DISPOSIZIONI APPLICATIVE
PER DOMANDE DI NUOVA ADESIONE
ALLE AZIONI 214.1 E 214.2
(DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO)***

SOMMARIO

PARTE PRIMA - PARTE GENERALE

- 1. CONTENUTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI**
- 2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI**
- 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
 - 3.1. NORME GENERALI**
 - 3.1.1. NORME COMUNITARIE**
 - 3.1.2. NORME NAZIONALI**
 - 3.1.3. PROVVEDIMENTI REGIONALI**
 - 3.2. NORME REGIONALI SPECIFICHE PER LA MISURA 214**
 - 3.2.1. DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI**
 - 3.2.2. CIRCOLARI**
 - 3.2.3. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO**
 - 3.3. NORME RIGUARDANTI LA CONDIZIONALITA'**
- 4. DEFINIZIONI**
- 5. COMPETENZE**
- 6. FINANZIABILITA' E TRANSIZIONE ALLE RISORSE 2014-2020**

PARTE SECONDA - ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

- 1. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
 - 1.1 ISCRIZIONE IN ANAGRAFE E FASCICOLO AZIENDALE
 - 1.2 PIANO DI COLTIVAZIONE
 - 1.3 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE E LORO TRATTAMENTO
 - 1.4 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE
 - 1.5 ENTI DELEGATI COMPETENTI PER LA RICEZIONE
 - 1.6 FINALITA' DI PRESENTAZIONE
- 2. DOMANDE DI MODIFICA**
- 3. SCADENZE PER LE DOMANDE INIZIALI E LE DOMANDE DI MODIFICA**
 - 3.1 SCADENZE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
 - 3.2 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE IN FORMA CARTACEA DELLE DOMANDE COMPILATE IN PROPRIO
- 4. SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE**
- 5. SELEZIONE DELLE DOMANDE**
 - 5.1 CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI PRIORITA'
 - 5.2 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
 - 5.3 GESTIONE DELLE GRADUATORIE
- 6. DOMANDE DI REVOCA**
- 7. EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI**
- 8. ISTRUTTORIA E CONTROLLI**
 - 8.1 PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI
 - 8.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI
 - 8.3 CONTROLLI IN LOCO
 - 8.4 CONTROLLI A RIGUARDO DELLA CONDIZIONALITÀ
- 9. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI**
TABELLA ENTI DELEGATI

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIONI 214.1 E 214.2

- 1. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI**
- 2. ADEGUAMENTO DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA *BASELINE* E ALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE**
- 3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**
- 4. INTERAZIONE CON I PAGAMENTI DIRETTI DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013**
- 5. TRASFORMAZIONI DI IMPEGNI NEL CORSO DEGLI ANNI**
- 6. COMPATIBILITA' E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE**

SEZIONE II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI

PARTE QUARTA - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

- 1. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI**
- 2. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI**
 - 2.1. MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 16,17,18 E 19 DEL REG. UE 640/2014**
 - 2.2 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DI ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI E OBBLIGHI CONNESSI (ART. 25 DEL REG. UE 640/2014)**
 - 2.3 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI**
- 3. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI**

PARTE PRIMA**PARTE GENERALE**

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i ha stabilito per il periodo di programmazione 2007-2013 le modalità di finanziamento, da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di Programmi di Sviluppo Rurale.

Le modalità attuative del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sono definite dal regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 e s.m.i; le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale sono definite dal regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione e s.m.i., che ha abrogato il regolamento (CE) della Commissione n. 1975/2006 a decorrere dal 1/1/2011.

In conformità alle norme comunitarie e agli orientamenti strategici nazionali, la Regione Piemonte ha adottato nel novembre del 2007 il *Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR)*, il cui testo vigente è stato approvato della Commissione Europea con nota ARES (2013) 2866363, inviata via SFC il 12/8/2013, e adottato dalla Regione con DGR n.18-6393 del 23/9/2013⁽¹⁾.

Tra le misure dell'asse II volte a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, l'art. 39 del regolamento (CE) 1698/2005 ha individuato le *azioni agroambientali* come impegni volontari che oltrepassano le regole di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci.

Il PSR della Regione Piemonte ha definito le azioni agroambientali che, nell'ambito della *misura 214*, possono beneficiare del sostegno pubblico al fine di concorrere al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- conservazione della diversità biologica;
- tutela delle risorse idriche dall'inquinamento;
- tutela del suolo (conservazione della sostanza organica, difesa dall'erosione);
- salvaguardia del paesaggio rurale;
- presidio del territorio in aree a rischio di marginalizzazione;
- contributo al contenimento dei mutamenti climatici.

Allo scopo di garantire la continuità di applicazione di impegni agroambientali di particolare rilievo scaduti nel 2014, e considerato che il PSR 2014-2020 notificato alla Commissione Europea è ancora in corso di revisione, la deliberazione della Giunta Regionale n. 29-1516 del 3/6/2015 ha disposto l'emanazione di un bando condizionato per l'assunzione nell'anno 2015 di nuovi impegni giuridici relativi alle azioni 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata) e 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica). Tali azioni sono state prescelte per il loro contributo al contenimento dell'impatto delle pratiche agricole mediante la razionalizzazione o il divieto di impiego di concimi e fitofarmaci di sintesi.

La presentazione di domande di nuova adesione è consentita dal regolamento (UE) n. 335/2013, che ha espresso il divieto all'assunzione dopo il 31/12/2013 di nuovi impegni giuridici relativi alle misure di cui agli articoli 23, 31, 43 e 45 del regolamento (CE) n. 1698/2005, senza vietare la presentazione di nuove domande ai sensi dell'articolo 39 che riguarda i pagamenti agroambientali.

1

Il testo vigente del PSR è disponibile sul sito web regionale all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/versioni.htm

La presentazione di nuove domande di sostegno riferite alla misura 214 è ammissibile ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1310/2013, anche dopo l'esaurimento delle risorse del periodo 2007-2013, purché le domande siano presentate prima dell'adozione del PSR 2014-2020.

La presentazione delle domande è subordinata alla notifica ai Servizi della Commissione Europea di alcune proposte di modifica al PSR 2007-2013 che consistono, fra l'altro, nel trasferimento a favore della misura 214 di economie provenienti da altre misure del PSR. Tali proposte di modifica sono state approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 28-1515 del 3/6/2015 e notificate alla Commissione Europea in immediata successione.

Al fine di garantire l'adeguamento degli impegni 214.1 e 214.2 assunti nel 2015 al quadro di riferimento giuridico del nuovo periodo di programmazione (clausola di revisione di cui al secondo par. dell'art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.), la citata deliberazione della Giunta n. 29 del 3/6/2015 ha previsto che i beneficiari debbano aderire nel 2016 alle corrispondenti operazioni del nuovo PSR - rispettivamente, nell'ambito delle misure 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e 11 "Agricoltura biologica" - fatto salvo il disposto del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.

Per l'anno 2015 la citata deliberazione della Giunta ha escluso dal sostegno i cereali autunno-vernini, in base alla valutazione espressa dall'ARPEA sull'impossibilità di verificare e controllare l'attuazione di impegni tecnici già svolti. Sono fatte salve le colture praticate da aziende aderenti all'azione 214.2 che all'inizio della campagna agraria 2015 erano già assoggettate al regime di controllo comunitario, avendo notificato l'avvio della produzione biologica prima del 11 novembre 2014.

La citata deliberazione ha inoltre escluso dal sostegno l'impegno aggiuntivo facoltativo "manutenzione dei nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti", a causa della mancata corrispondenza con i nuovi impegni delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020.

La Giunta Regionale ha destinato al finanziamento delle nuove adesioni alle azioni 214.1 e 214.2, in regime transitorio, un importo massimo di 27.000.000 euro di spesa pubblica totale, cofinanziata a carico del nuovo piano finanziario 2014-2020, di cui 11.642.400 euro di quota FEASR (43,12%), 10.751.400 euro di quota statale (39,82%) e 4.606.200 euro di quota regionale (17,06%). Qualora tali risorse risultino insufficienti a soddisfare le richieste pervenute, saranno applicati i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale 2007-2013.

L'ammissibilità a finanziamento delle domande è condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche finanziarie al PSR 2007-2013 e del testo del PSR 2014-2020 in corso di revisione e, in particolare, delle misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica), le cui risorse potrebbero essere utilizzate secondo il regime transitorio per il finanziamento degli impegni relativi alle corrispondenti alle azioni 214.1 e 214.2 della precedente programmazione, qualora i fondi del PSR 2007-2013 risultino insufficienti o non siano utilizzati entro il 31/12/2015.

La citata deliberazione della Giunta n. 29 del 3/6/2015 ha incaricato la Direzione Regionale Agricoltura di approvare le disposizioni applicative per l'assunzione e l'attuazione dei nuovi impegni.

1. CONTENUTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

Le presenti disposizioni definiscono, in particolare, i seguenti aspetti:

- le tipologie di soggetti cui l'atto è rivolto;
- la normativa di riferimento;
- i criteri di ammissibilità delle domande;
- le competenze degli Enti coinvolti;

- le istruzioni per la presentazione delle domande iniziali, di eventuali domande di modifica (art. 15 del reg. UE n. 809/2014) e domande di revoca (art. 3 del reg. (UE) n. 809/2014);
- la formazione e gestione delle graduatorie;
- lo svolgimento dell'istruttoria e dei controlli;
- le disposizioni per l'attuazione degli impegni;
- le modalità di calcolo e l'ordine sequenziale di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di difformità e inadempienze;
- la ricorribilità dei provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti lo sviluppo rurale e in particolare le misure agroambientali.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e , l'ARPEA, per quanto di rispettiva competenza, potranno emanare ove necessario eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Inoltre, potranno essere fornite disposizioni da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo, nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

Il presente bando condizionato è rivolto a imprese agricole singole o associate che intendano assumere nuovi impegni quinquennali relativi alle azioni 214.1 (produzione integrata) o 214.2 (produzione biologica) e non abbiano in corso di attuazione impegni pregressi riferiti a tali azioni.

Possono pertanto accedere al bando:

- ✓ gli agricoltori per i quali il 2014 ha rappresentato l'ottavo, sesto o quinto anno di applicazione delle azioni 214.1 o 214.2 (per impegni avviati rispettivamente negli anni 2007, 2009 e 2010);
- ✓ gli agricoltori che nel 2014 non hanno aderito alle azioni 214.1 e 214.2.

Gli imprenditori agricoli titolari di domanda in corso di impegno nel 2015 ai sensi delle azioni 214.1 o 214.2 devono fare riferimento alle apposite disposizioni per le domande di pagamento (prosecuzione impegni).

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 NORME GENERALI

3.1.1. NORME COMUNITARIE

- regolamento (CE) n.1698/2005 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; (G.U. L 277 del 21.10.2005);
- regolamento (CE) n.1290/2005 e s.m.i., relativo al finanziamento della politica agricola comune; (G.U. L 209 del 11.8.2005);
- regolamento (CE) n. 1848/2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore; (G.U. L 355 del 15.12.2006);
- regolamento (CE) n. 883/2006 e s.m.i, recante modalità d'applicazione del regolamento reg.(CE) 1290/2005 (tenuta dei conti degli organismi pagatori); (G.U. L 171 del 23.6.2006);

- regolamento (CE) n. 885/2006 e s.m.i., recante modalità di applicazione del reg.(CE) 1290/2005 (riconoscimento degli organismi pagatori); (G.U. L 171 del 23.6.2006);
- regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., concernente modalità di applicazione del reg.(CE) 1698/2005; (G.U. L 368 del 23.12.2006), in ultimo modificato dal reg. (UE) n. 335 del 12.04.2013;
- regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003; (GU L 30 del 31.1.2009);
- regolamento (CE) n.1122/2009 e s.m.i, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; (G.U. L 316 del 2.12.2009);
- regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i., che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; (GU L 25 del 28.1.2011);
- regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005 (GU L 347 del 20.12.2013);
- regolamento (UE) n. 1306/2013, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune (GU L 347 del 20.12.2013);
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, allo sviluppo rurale;
- regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga (...) il reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013);
- regolamento (UE) n. 1310/2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il reg. 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il reg. 73/2009 e i regolamenti 1307/2013, 1306/2013 e 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nel 2014 (GU L 347 del 20.12.2013);
- regolamento (UE) 747 dell'11.5.2015 recante deroga al reg. (UE) di esecuzione 809/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda di pagamento per l'anno 2015;
- linea direttrice n. 2 – Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell'allegato I del regolamento (CE) n 885/2006 della Commissione;

3.1.2. NORME NAZIONALI

- legge n. 241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; (GU N. 92 del 18/08/1990);
- legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile; (G.U. N.140 del 19/06/2009 supplemento ordinario n. 95);
- circolare 12 ottobre 2007: modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario; (GU n. 240 del 15/10/2007);
- legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (L.N. 29/9/2000 n. 300 e L.N. 4/6/2010 n. 96) – Concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; (GU n. 299 del 27/12/1986);
- D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali; (GU n. 174 del 29/07/2003, supplemento ordinario n. 123);
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; (GU n. 42 del 20/02/2001);
- D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"; (GU n. 305 del 30/12/1999);
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.13286 del 18.10.2007. Modifica ed integrazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, n.12541; (GU n. 253 del 30/10/2007);
- decreto MiPAAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- D.lgs. n. 99/2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n.38; (GU n. 94 del 22/04/2004);

3.1.3 PROVVEDIMENTI REGIONALI

- PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007, e successive modifiche approvate dalla Commissione Europea:
 - con comunicazione della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
 - con decisione C(2010)1161 del 7 marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);
 - con decisione C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
 - con decisione C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;
 - nota della Commissione europea Ares(2013)2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013.

La versione vigente del PSR, comprensiva delle modifiche apportate, è consultabile sul sito regionale all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/versioni.htm

- legge regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la

trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (BURP n. 26 del 21/06/2002);

- legge regionale n.17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” (BURP n. 28 del 14/07/1999) ed in particolare gli articoli 2 e 3;
- decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 che hanno regolamentato l’operatività delle nuove Comunità montane;
- legge regionale 28.09.2012, n.11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” ed in particolare il Capo VII che detta norme relative alle Comunità montane e la DGR n. 18-5544 del 18.03.2013 che detta provvedimenti attuativi di alcuni articoli della L.R. 28.09.2012 n.11;
- D.G.R. 28 novembre 2005 n.107-1659 (“Guida all’accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell’integrità fondiaria - Istruzioni per l’applicazione delle normative connesse ai D.lgs. nn.99/04 e 101/05”); (BURP n. 49 del 7/12/2005 supplemento ordinario n. 2);
- D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l’affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ; (BURP n. 03 del 17/01/2008);
- D.G.R. 14 gennaio 2008, n. 38-8030 con la quale si individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l’avvio operativo delle attività dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006; (BURP n. 04 del 24/01/2008);
- manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell’Arpea all’indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/54>;
- manuale procedure, controlli e sanzioni dell’Arpea all’indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/64>;
- manuale procedurale - Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011) all’indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/69>

3.2 NORME REGIONALI SPECIFICHE PER LA MISURA 214

3.2.1 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

- Determinazione dirigenziale n. 134 del 17.3.2015 con cui sono stati approvati i più recenti aggiornamenti delle norme tecniche dell’azione 214.1, disponibile all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/fitopatologia/dwd/2015/DDApprovazNT_17_03_2015.pdf
- Deliberazione della Giunta regionale n. 29-1516 del 3/6/2015 avente per oggetto: “Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2”;

3.2.2 CIRCOLARI DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

- prot. n. 1518 del 23.01.2009: Oggetto Misura 214: restituzione di importi percepiti a seguito della riduzione della superficie assoggettata agli impegni;
- prot. n. 9914/DB1100 del 16 aprile 2009 – precisazioni sulle nuove norme di avvicendamento colturale per le aziende aderenti all’Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- prot. n. 0013622 del 27 maggio 2009, con la quale sono state stabilite disposizioni per l’applicazione di Azioni della Misura 214;
- prot. n. 0019086 del 24 luglio 2009, con la quale sono state dettate disposizioni a riguardo del mancato raggiungimento degli importi minimi per l’applicazione di penalizzazioni;
- prot. n. 6424 del 4.3.2010: Oggetto PSR 2007-2013 Azione 214.2 Applicazioni ed esclusioni a seguito infrazioni tecniche;
- prot. n. 13446 del 10.05.2010 Oggetto: Precisazioni e risposte a quesiti sui bandi relativi alla misura 214;
- prot n. 14346 del 17.05.2010: Oggetto:Ulteriori precisazioni in risposta a quesiti sui bandi relativi a misura 214;
- prot. n. 16734 del 10.06.2010 Oggetto PSR 2007-2013 precisazioni sull’applicazione della misura 214;
- prot. n. 16805/DB1106 del 10 giugno 2010, con la quale sono stati dati chiarimenti sulle norme di avvicendamento per le aziende aderenti all’Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- prot. n. 22424 del 12 agosto 2010, con la quale sono state date disposizioni sull’applicazione della Misura 214;
- prot. n. 12144/DB 11.10 del 16 maggio 2011 - PSR 2007-2013:disposizioni sull’applicazione della Misura 214;
- prot. n. 19273/DB 11.10 del 9 agosto 2011 - PSR 2007-2013: disposizioni applicative per la Misura 214;
- prot. n. 25962/D.B. 11.00 del 4 novembre 2011 – Azioni 214.1 e 214.3 del PSR 2007-2013: apporto di ammendante compostato a coltivazioni di leguminose;
- prot. n. 5836/D.B. 11.00 del 8 marzo 2012 – Risposta a quesiti riguardanti azioni agroambientali;
- n. 16439/DB11.00 del 13 luglio 2012 – Azione 214.1 disponibilità di analisi del terreno qualora non si effettuino fertilizzazioni;
- n. 16440/DB11.00 del 13 luglio 2012 – Azioni 214.1 e 214.2: disposizioni agli Enti delegati sul prelievo di campioni da sottoporre ad analisi residui;
- n. 6400 del 26/3/2013 : azione 214.1 - penalità applicabili in assenza della documentazione delle analisi del suolo;
- n. 7351 del 9/4/2013: dell’azione 214.1 - precisazioni in merito ai limiti della fertilizzazione azotata;

3.2.3 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO

- Decreto del ministero politiche agricole e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale) (GU n. 303 del 30/12/2009), abrogato dal Decreto Ministeriale del 23/1/2015 a eccezione del capo III (Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale), da cui derivano le norme applicative regionali in tema di riduzioni ed esclusioni per le misure dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013;

- Decreto del Ministero politiche agricole e forestali n. 180 del 23/1/2015 – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012 avente per oggetto: “Applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte di cui ai regg. (CE) n.1698/2005 e (UE) n.65/2011 e loro s.m.i., in attuazione del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. Revoca della D.G.R. n. 80-9406 dell’1.08.2008, come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008” (B.U.R.P. n. 29 - 19 luglio 2012);
- determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008: Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte - Recepimento DM del 23.03.2008 n. 1205 con DGR n. 80-9406 dell’1.08.2008 - Definizione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni circa le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 (Suppl. 3 del 22.01.2009 al B.U.R.P. n. 03);
- determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l’impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell’obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006 (B.U.R.P. n. 10 del 10 marzo 2011);
- determinazione dirigenziale n. 1461 del 30/12/2011: PSR 2007-2013 Misura 214 (pagamenti agro ambientali). D.G.R. n. 80-9406 del 01 agosto 2008 e s.m.i. Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24 dicembre 2008, n. 1380 del 29 dicembre 2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30 dicembre 2010, in riferimento alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazioni di impegni agro ambientali” (B.U.R.P. n. 7 del 16 febbraio 2012);
- determinazione dirigenziale n. 318 del 29/5/2015, recante modifiche alla determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010 e s.m.i., in merito alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili per violazioni relative ai controlli funzionali delle macchine irroratrici.

3.3 NORME RIGUARDANTI LA CONDIZIONALITA’

- regolamento (UE) n. 1306/2013, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune (GU L 347 del 20.12.2013);
- Decreto del Ministero politiche agricole e forestali n. 180 del 23/1/2015 – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;²

La normativa regionale in tema di condizionalità è in via di adeguamento al Decreto Ministeriale n. 180 del 23/1/2015 (supplemento alla GU n. 69 del 24/3/2015).

4. DEFINIZIONI

L’art. 2 del regolamento (UE) n. 65/2011 comprende alcune definizioni utili alla comprensione di termini utilizzati nel presente documento.

² Il Decreto del ministero delle politiche agricole e forestali n. 180 del 23/1/2015 è scaricabile dal sito web del MiPAAF all’indirizzo:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8594>

- «**domanda di aiuto**», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- «**domanda di pagamento**», la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- «**altra dichiarazione**», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «**superficie determinata**»: la superficie degli appezzamenti o delle particelle per cui è stato chiesto l'aiuto, accertata mediante il sistema integrato di gestione e controllo ed eventuali controlli in loco.

5. COMPETENZE

La *Regione Piemonte* esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Mediante determinazione del Direttore della Direzione agricoltura n. 464 del 4.6.2009, sono state attribuite le competenze dell'Assessorato regionale agricoltura (in qualità di autorità di gestione del PSR) e dell'ARPEA in materia di sviluppo rurale.

L'ARPEA, in particolare, redige il manuale delle procedure che disciplina in modo particolareggiato le fasi del procedimento amministrativo e dei controlli.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

In applicazione della legge regionale 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", le domande agroambientali sono istruite da Province e Comunità montane (Enti delegati) che sulla base di convenzioni stipulate con l'ARPEA provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla conseguente predisposizione degli elenchi di liquidazione.

Le Comunità montane sono state oggetto del riordino territoriale operato con legge regionale n. 16 del 2 luglio 1999 (art. 3) e con legge regionale n. 19 del 1° luglio 2008 (artt. 2 e 34). In data 28 agosto 2009 gli Enti in questione sono stati riconosciuti con decreto della Presidente della Giunta Regionale.

La legge regionale 28.09.2012, n.11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ed in particolare il Capo VII ha dettato norme relative alle Comunità montane e mediante la DGR n. 18-5544 del 18.03.2013 sono stati approvati i provvedimenti attuativi di alcuni articoli della L.R. 28.09.2012 n.11.

Al termine della seconda parte del presente documento (istruzioni per la presentazione delle domande e fasi successive), in attesa della definitiva attribuzione delle funzioni e dei compiti, è riportato l'elenco degli Enti che nell'ambito della misura 214 provvedono tuttora all'esecuzione delle fasi sopra illustrate. Le variazioni in merito saranno comunicate tempestivamente.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, gli Enti delegati predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione con le seguenti compartecipazioni dei fondi interessati, in particolare per il bando di cui alla presente determinazione:

se il pagamento è carico dei fondi 2007-2013 le quote sono le seguenti : 44% a carico del fondo FEASR, 56% a carico di fondi nazionali;

se il pagamento è a carico dei fondi 2014-2020 le quote sono le seguenti: 43,12% a carico del fondo FEASR, dei fondi nazionali per il 39,81% e dei fondi regionali per il 17,06%.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono stati incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

6. FINANZIABILITA' E TRANSIZIONE ALLE RISORSE 2014-2020

La finanziabilità delle domande per l'annualità 2015 è vincolata al reperimento di risorse del PSR 2007-2013 ed all'approvazione delle modifiche di tale PSR che effettuano spostamenti da altre misure verso la misura 214. Nel caso in cui, come presumibile, le risorse a disposizione risultino insufficienti occorrerà ricorrere alle nuove risorse del PSR 2014-2020.

L'ammissibilità delle domande è subordinata, pertanto, anche all'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione UE, alla codecisione di finanziamento comunitario e nazionale ed alla disponibilità di tali fondi e dei fondi regionali, che necessitano di apposite procedure che possono prolungarsi nel tempo.

PARTE SECONDA**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E PER FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE****1. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****1.1 ISCRIZIONE IN ANAGRAFE E FASCICOLO AZIENDALE**

Per la presentazione delle domande sono necessarie:

l'iscrizione e la posizione attiva nell'Anagrafe agricola unica delle aziende agricole del Piemonte;

la costituzione del fascicolo aziendale presso un centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo Pagatore ARPEA.

Il servizio di tenuta dei fascicoli aziendali è svolto dai CAA senza oneri a carico degli agricoltori.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

1.2 PIANO DI COLTIVAZIONE

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

1.3 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE E LORO TRATTAMENTO

I dati e le dichiarazioni contenuti nelle domande sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare in dettaglio le superfici agricole e gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene richiesto il sostegno dell'azione (art. 72 del reg. (UE) 1306/2013). Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per poter verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità e, in seguito, degli impegni assunti nel quadro di un sistema di controllo che offra sufficienti garanzie di efficacia.

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a osservarli per l'intero periodo di esecuzione.

Nel sottoscrivere la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che essa costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

1.4 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE

Le domande devono essere compilate e presentate in modalità informatizzata attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), tramite l'assistenza di un CAA o in modo autonomo dagli agricoltori.

- a) **Presentazione tramite i CAA.** Per la compilazione e la presentazione della domanda l'agricoltore si può avvalere (normalmente con il pagamento di un corrispettivo) dell'assistenza del CAA presso il quale è costituito il fascicolo aziendale. L'agricoltore in tal caso non deve richiedere l'abilitazione a operare sulle procedure informatiche.

La domanda cartacea, sottoscritta dall'agricoltore, dovrà essere detenuta presso il CAA e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Il CAA garantisce la correttezza dei dati e ha l'obbligo di produrre la domanda cartacea in caso di preavviso di un controllo in loco e negli altri casi in cui ciò venga specificamente richiesto dagli Enti deputati alla gestione istruttoria e al controllo delle domande.

Per una favorire una piena consapevolezza degli impegni intrapresi, è opportuno che l'agricoltore riceva copia della domanda sottoscritta.

- b) **Presentazione in proprio da parte degli agricoltori.** Gli agricoltori possono compilare e presentare autonomamente la propria domanda utilizzando i servizi di compilazione *online* disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

Fatta richiesta e ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

La registrazione può essere effettuata dalla pagina

http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm, cliccando sul link "Registrazione aziende e privati".

In caso di presentazione in proprio (lettera b)) gli agricoltori devono far pervenire all'Ente delegato, entro la scadenza di cui al paragrafo 3.2, anche le *domande cartacee* sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

In entrambi i casi (lettere a) e b)) le domande devono essere trasmesse per via telematica nella versione definitiva entro i termini riportati al paragrafo 3.1.

1.5 ENTI DELEGATI COMPETENTI PER LA RICEZIONE

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno per le azioni 214.1 e 214.2.

L'elenco degli Enti preposti al ricevimento e all'istruttoria delle istanze è riportato al termine della presente parte del documento.

1.6 FINALITA' DI PRESENTAZIONE

A seconda della finalità di presentazione, si distinguono le seguenti tipologie di domanda:

- *domanda iniziale* è la prima domanda di aiuto e di pagamento presentata per la campagna 2015;
- *domanda di modifica* presentata secondo le modalità previste dall'art. 15 del reg. (UE) 809/2014 (con l'indicazione del numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire);
- *domanda di revoca* ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) 809/2014, nel caso in cui si voglia revocare in tutto o in parte una domanda già presentata (con l'indicazione del numero della domanda che si intende modificare e sostituire).

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 "La domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un'altra dichiarazione o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi."

2. DOMANDE DI MODIFICA (ART. 15 DEL REG. UE 809/2014)

Ai sensi dell'articolo 15 del reg. (UE) 809/2014, è possibile presentare una domanda di modifica con la quale è consentito modificare alcuni dati dichiarativi e contemporaneamente revocare parte della domanda.

Qualora, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, siano trasmesse più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Come previsto per la presentazione delle domande di pagamento dalla determinazione dell'ARPEA n. 81-2015 del 7/5/2015, con la domanda di modifica possono essere effettuate le seguenti variazioni:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche interessano la consistenza territoriale:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Si evidenzia che durante il periodo di attuazione degli impegni le superfici assoggettate potranno essere modificate (cessioni, ampliamenti) soltanto alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni applicative regionali (parte terza, sezione I) del presente

documento. Eventuali sostituzioni di particelle saranno ammissibili soltanto nei casi specificamente previsti nel programma di sviluppo rurale.

3. SCADENZE PER LE DOMANDE INIZIALI E LE DOMANDE DI MODIFICA

I termini per la presentazione delle domande iniziali e delle eventuali domande di modifica sono comuni alle azioni 214.1 e 214.2 della misura 214.

3.1 SCADENZE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

Le scadenze per la presentazione telematica delle domande sono le seguenti:

- le **ore 23.59.59 del 15 giugno 2015** per la *domanda iniziale*;
- le **ore 23.59.59 del 15 giugno 2015** per le eventuali *domande di modifica*, ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n.809/2014.

Saranno considerate irricevibili le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2015 entro il quale è ammissibile la presentazione tardiva. (cfr par. 4).

3.2 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE IN FORMA CARTACEA DELLE DOMANDE COMPILATE IN PROPRIO

Le domande compilate dagli agricoltori in modo autonomo (anziché tramite un CAA) devono essere trasmesse all'Ente delegato competente, oltre che per via telematica, anche in *forma cartacea*. (cfr par.1.3)

Per le azioni 214.1, 214.2, le domande cartacee devono pervenire agli Enti delegati:

entro le **ore 12.00 del 15 giugno 2015** in caso di *domanda iniziale o di modifica*.

4. SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 13 del reg. (UE) 640/2014, le *domande iniziali* possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al loro termine ultimo di scadenza della presentazione.

In considerazione della deroga recata dal reg. (UE) n. 747 dell'11.5.2015 che ha in pratica unificato il termine ultimo della domanda iniziale e delle domande di modifica, portandolo per quest'anno, al 15 giugno 2015, la presentazione tardiva è quindi ammissibile fino alle **ore 23.59.59 del 10 luglio 2015**. Fatte salve cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del reg. (UE) 640 del 2014, in caso di presentazione tardiva, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali o di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2015, **sono irricevibili**.

In caso di trasmissione tardiva le *domande presentate in proprio* dai beneficiari devono pervenire agli Enti delegati competenti anche in *forma cartacea*, entro le **ore 12 del 10 luglio 2015**.

5. SELEZIONE DELLE DOMANDE

5.1 CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI PRIORITA'

Sono previsti criteri per valutare l'ammissibilità delle domande, riferiti in particolare al raggiungimento di superfici o importi minimi.

I criteri di priorità consistono in punteggi diversificati per azione, che dipendono dalle zone prioritarie da un punto di vista ambientale (in quanto aventi valore da preservare o da migliorare) o economico per le zone rurali.

Per ognuna delle azioni interessate dal presente provvedimento, nella parte terza - sezione II (*Disposizioni specifiche per le singole azioni*) sono illustrati i criteri di ammissibilità e di priorità, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 in data 29.02.2008 per le azioni 214.1 e 214.2.

5.2 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

In fase di compilazione delle domande la procedura informatica richiederà al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali, aziendali che corrispondono ai punteggi che costituiscono le priorità per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

La procedura stessa al termine della presentazione delle domande attribuisce un punteggio alla domanda, dato dalla somma dei valori delle priorità territoriali descritte.

Nel caso non fosse sufficiente la copertura finanziaria verranno gestite le graduatorie. Alle domande della stessa azione e dello stesso blocco che eventualmente abbiano uguale punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, i seguenti ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

5.3 GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Il Settore regionale competente della Direzione regionale agricoltura prenderà atto dei punteggi e della collocazione in ordine secondo il par. precedente, anche tramite la situazione disponibile in consultazione nel sistema informativo per la Regione, gli Enti delegati e l'ARPEA.

Gli Enti delegati inizieranno le istruttorie delle domande preferibilmente in ordine di posizione in graduatoria.

In fase istruttoria gli Enti delegati provvederanno a verificare l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione, nonché a verificarne il punteggio di priorità spettante singolarmente.

A causa della connotazione degli impegni agroambientali legati alla stagionalità degli interventi agronomici non è prevista, dopo le verifiche, la ridefinizione della graduatoria dopo che essa sia stata resa nota.

6. DOMANDE DI REVOCA (ART. 3 DEL REG. (UE) 890/2014)

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di cui all'articolo 3 del reg. UE 809/2014 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- aggiornamento consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

7. EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI

- Comunicazione ai sensi dell'art. 47 del reg. CE 1974/2006 e s.m.i. e del par.2, art. 2 del reg. (UE) n. 1306/2013 (notifica di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali) insieme con la relativa documentazione, entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui il beneficiario o il suo rappresentante è in grado di provvedervi);
- Comunicazione ai sensi della clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, è possibile rinunciare all'impegno assunto ai sensi dell'art. 39 del reg. 1698/2005, a seguito della mancata accettazione della variazione degli impegni o del relativo sostegno, dovuta alle modifiche della *baseline* o del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti.

La scadenza per la presentazione della comunicazione in oggetto coincide con quella per la presentazione tardiva delle domande di pagamento; tuttavia, la presentazione della domanda di pagamento esclude per l'anno in questione tale possibilità di recesso.

8. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Le Amministrazioni provinciali e le Comunità montane provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, ai controlli secondo le convenzioni stipulate con Arpea fino all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla conseguenziale produzione degli elenchi di liquidazione.

Esse potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Per quanto non riportato nei capitoli successivi al presente, si rimanda al manuale procedurale dell'Arpea "Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al titolo I del reg. UE n. 65/2011 e s.m.i." ed altri manuali in conformità del reg.(UE) 809/2014.

8.1 PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia;

A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;

C) I criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La

valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

L'art. 59 del Reg. UE 1306/2013 riporta che salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

8.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (titolo V, Capo II).

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 809/2014.

L'articolo 28 del reg. (UE) 809 del 2014 prevede i controlli amministrativi di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, che consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi dell'Unione europea;
- c) la domanda di aiuto e/o di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l'osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l'ente o l'organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

L'articolo 29 del reg. (UE) 809 del 2014 prevede, se del caso, che i controlli amministrativi comprendano le verifiche incrociate.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le constatazioni effettuate nell'ambito dei controlli sulla conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi relativi ai regimi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o al sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato siano oggetto di una comunicazione incrociata all'autorità competente responsabile dell'erogazione del pagamento corrispondente.

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

L'art. 67 del reg. (UE) 1306 del 2013 prevede che in ogni Stato membro sia istituito e sia reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC).

Ai sensi dell'art. 68 del reg. UE 1306 del 2013, il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

- a. una banca dati informatizzata;
- b. un sistema di identificazione delle particelle agricole;
- c. un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto;
- d. domande di aiuto e domande di pagamento;
- e. un sistema integrato di controllo;
- f. un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2 del reg. 1306 del 2013, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.

E' soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Tutti i criteri di ammissibilità fissati nei programmi di sviluppo rurale e nei relativi bandi regionali sono controllati in base ad una serie di indicatori verificabili mediante check-list.

Se del caso, i controlli amministrativi sull'ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

Si rimanda al Manuale procedurale della misura 214 di ARPEA, che definisce in dettaglio gli argomenti oggetto del presente paragrafo.

8.3 CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa unionale.

Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 Reg. 809 del 2014.

Qualora siano richieste visite aggiuntive per terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico, il numero di tali visite aggiuntive riguarda nel 50 % dei casi lo stesso beneficiario, selezionato sulla base del rischio, e per il restante 50 % dei casi beneficiari diversi selezionati in aggiunta. I beneficiari aggiuntivi sono selezionati in modo casuale dall'insieme dei beneficiari che dispongono di terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico e le visite possono essere limitate alle superfici dichiarate come terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale.

Ove siano necessarie visite aggiuntive, l'articolo 25 del reg. (UE) 809/2014 "preavviso dei controlli in loco" si applica a ciascuna di esse.

Relativamente agli elementi del controllo in loco si rimanda all'art. 37 e 39 del Reg. UE 809 del 2014.

Gli articoli 38 e 40 del Reg. UE 809/2014 contemplano la misurazione della superficie.

8.3.1 Estrazione del campione per le domande

Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 avviene la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

L'OP predispone le procedure informatiche per consentire di inserire nel campione delle aziende individuato, anche ulteriori singole aziende da controllare, sulla base di specifiche esigenze segnalate dagli uffici istruttori.

La procedura di selezione del campione consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

8.3.2 Rispetto della percentuale minima

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza degli OD, una volta completati tali controlli, l'OP procede ad effettuare le seguenti attività:

- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a

seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;

- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

8.3.3 Aumento dei controlli

L'art. 35 del reg. (UE) 809 del 2014 prevede che, qualora i controlli in loco evidenzino inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una Regione o parte di essa, l'autorità competente aumenti in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

8.4 CONTROLLI A RIGUARDO DELLA CONDIZIONALITÀ

Al pari degli aiuti diretti (I° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità. Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2007-2013 si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo I del reg. (UE) 1306/2013, nonché le disposizioni specifiche del reg. (UE) 809/2014.

Il controllo sul rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (baseline) riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici e/o alle unità di bestiame interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del reg. (UE) 1306/2013.

Le regole di condizionalità sono state definite a livello nazionale dal Decreto n. 180 del 23/01/2015 (supplemento ordinario alla GU n. 69 del 24/3/2015).

9. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO (CON ADEGUAMENTO)

In ogni anno successivo a quello di adesione, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento sarà riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'Ente delegato, in funzione dell'azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento *in loco*. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di premio.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non sarà finanziabile per la mancata presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

E' previsto dal 2016 l'adeguamento per la 214.1 agli impegni della Misura 10 (Operazione Produzione integrata) e per l'azione 214.2 alla Misura 11 della programmazione 2014-2020.

ENTE DELEGATO		Indirizzo	CAP	Comune	prov.
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13900	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	C.so Cavallotti, 31	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra,7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	VERBANO CUSIO OSSOLA	Via dell'industria, 25	28924	VERBANIA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	TERRE DEL GIAROLO	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO	Via Roma 20	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALBI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI DEL MONVISO	Via S. Croce, 4	12034	PAESANA	CN
Comunità Montana	VALLE GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE	Case Rosse,1 Loc. S.Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	DELLE ALPI DEL MARE	Piazza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO-MOTTARONE E VAL STRONA	Via DE Angeli 35/A -	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	Frazione Fè, 2	10070	CERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	Via Provinciale, 10	10010	ALICE SUPERIORE	TO
Comunità Montana	DEL PINEROLESE	Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO
Comunità Montana	DELLE VALLI DELL'OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VCO
Comunità Montana	DEL VERBANO	Via per Unchio 13	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO	VC

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

PARTE TERZA - SEZIONE I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIONI 214.1 E 214.2**1. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI**

Come indicato al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR, gli agricoltori che aderiscono alla misura 214 sono tenuti a osservare sull'intera superficie aziendale, laddove gli impegni assunti non comprendano vincoli più restrittivi, le regole di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

Il quadro normativo in tema di **condizionalità** è definito dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/1/2015 (supplemento ordinario alla GU n. 69 del 24/3/2015)³. La disciplina regionale è in via di adeguamento alle norme nazionali.

In merito ai **requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, si fa riferimento al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR e all'art. 13 e all'allegato 7 del citato Decreto Ministeriale n. 180 del 23/1/2015.

Impiego dei fertilizzanti

Per quanto riguarda i fertilizzanti, vige l'obbligo di rispettare il Decreto interministeriale del 7 aprile 2006, applicato dalla Regione Piemonte con il regolamento 10/R del 29.10.2007 e s.m.i, e di rispettare in particolare il codice di buona pratica agricola per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Si distinguono i seguenti tipi di impegni:

- ✓ obblighi amministrativi (in funzione della produzione di "azoto al campo")
- ✓ obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- ✓ obblighi relativi al rispetto dei massimali;
- ✓ divieti (spaziali e temporali) relativi all'impiego dei fertilizzanti.

Impiego dei prodotti fitosanitari

3

Il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 180 del 23/1/2015 è scaricabile dal sito web del MiPAAF all'indirizzo:
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8594>

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, ai sensi del D.lgs n.150 del 14/8/2012, attuativo della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, e del Decreto ministeriale del 22/1/2014 con cui è stato adottato il relativo Piano di Azione Nazionale, gli agricoltori devono rispettare i seguenti impegni:

- ✓ le attrezzature impiegate per uso professionale nell'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposte a controllo funzionale periodico presso centri prova abilitati. L'intervallo fra due controlli consecutivi può essere al massimo di 5 anni (fino al 31/12/2020). Deve essere effettuato almeno un controllo funzionale entro il 26/11/2016. Fino a quella data la corretta funzionalità delle attrezzature può essere attestata mediante verifica di un tecnico del settore o di una struttura specializzata (D.lgs n.150/2012, art. 12);
- ✓ gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono dimostrare la conoscenza dei principi generali di difesa integrata obbligatoria (allegato III al D.lgs 150/2012) attraverso l'accesso alle basi informative disponibili (es. bollettini fitosanitari, su supporto cartaceo o informatico); in assenza di una rete di monitoraggio fitosanitario, l'impegno è assolto ricorrendo a un apposito servizio di consulenza messo a disposizione dalle regioni e province autonome;
- ✓ dal 26/11/2015 gli utilizzatori professionali devono possedere il certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari; fino a tale data il certificato è obbligatorio per chi acquista e utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come "tossico", molto tossico" e "nocivo";
- ✓ gli utilizzatori professionali osservano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (allegato VI.1 al citato Decreto MiPAAF del 22/1/2014);
- ✓ devono essere rispettate le disposizioni vigenti sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o in altri luoghi sensibili.

2. ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA BASELINE E ALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE

a) Adeguamento a modifiche della baseline.

L'art. 46 del regolamento (CE) 1974/2006 e s.m.i. prevede una clausola di revisione degli impegni agroambientali, al fine di garantirne l'adeguamento a eventuali modifiche dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'art. 39 par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005, che costituiscono il riferimento per la definizione degli impegni agroambientali e la quantificazione degli aiuti.

b) Adeguamento al quadro giuridico della programmazione 2014-2020

Secondo l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1310/2013, nella programmazione 2014-2020 le spese delle domande di aiuto sono ammissibili al contributo del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale, a condizione che gli impegni pluriennali relativi alle azioni 214.1 e 214.2, assunti ai sensi del presente bando, siano sottoposti alla clausola di revisione (ai sensi dell'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.) per adeguarli agli impegni previsti nella programmazione 2014-2020 (le misure corrispondenti sono, rispettivamente, le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020).

Qualora il beneficiario non accetti l'adeguamento di cui alle lettere *a)* o *b)*, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale, a eccezione dei casi indicati nella trattazione specifica delle azioni 214.1 e 214.2.

4. INTERAZIONI CON PAGAMENTI DIRETTI DI CUI AL REG. (UE) 1307/2013

Una determinata operazione non può essere finanziata sia mediante il fondo di sviluppo rurale che mediante altri fondi dell'Unione europea (*non-double funding*). L'applicazione di tale principio può comportare riduzioni del premio per ettaro di superficie o per unità di bestiame concedibile dall'azione o intervento secondo i documenti di programmazione di riferimento (PSR 2007-2013).

Nell'ambito dei pagamenti diretti, a partire dal 2015 viene attivato un sostegno per l'applicazione delle pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente di cui al capo III del regolamento (UE) n.1307/2013. Tali pratiche includono la diversificazione colturale, la tutela dei prati permanenti e le aree di interesse ecologico (inverdimento o "*greening*"). E' quindi necessario evitare che le pratiche di inverdimento siano finanziate sia da pagamenti diretti che da azioni agroambientali.

Al riguardo la Regione ha notificato alla Commissione Europea una proposta di modifica del PSR che prende fra l'altro in considerazione – in merito alle azioni 214.1 e 214.2 oggetto del presente bando – l'eventuale rischio di sovrapposizione fra la pratica di inverdimento riguardante la *diversificazione colturale* e l'impegno agroambientale di *avvicendamento* delle colture. La proposta di modifica considera che nel caso in questione non possano verificarsi duplicazioni di pagamento, poiché l'impegno di avvicendamento non viene compensato dall'aiuto agroambientale, come risulta dalla sintesi della perizia sulla giustificazione dei premi e dalle tabelle di confronto fra gli impegni della misura 214 e i vincoli di "baseline" (parte VI: Allegati alla misura 214).

Il divieto di doppio finanziamento di operazioni che beneficiano del sostegno del fondo di sviluppo rurale rispetto ad altri fondi dell'Unione europea si applica, in particolare, anche ai pagamenti accoppiati di cui al Titolo IV del regolamento (UE) n. 1307/2013.

5. TRASFORMAZIONI DI IMPEGNI NEL CORSO DEGLI ANNI

Si rammentano le condizioni di cui all'art. 27, par. 11, comma 1 del reg. (CE) n. 1974/2006 per quanto riguarda la trasformazione di impegni in corso verso altri impegni. Esse sono le seguenti:

- la trasformazione comporta indubbi vantaggi per l'ambiente,
- l'impegno risulta particolarmente rafforzato,
- gli impegni figurano nel PSR approvato.

Al fine di garantire l'adeguamento degli impegni 214.1 e 214.2 assunti nel 2015 al quadro di riferimento giuridico del nuovo periodo di programmazione (clausola di revisione di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n.1974/2006 e s.m.i.), la citata deliberazione della Giunta n. 29 del 3/6/2015 ha previsto la necessità che nel 2016 gli agricoltori aderiscano alle corrispondenti operazioni del PSR 2014-2020 (rispettivamente, nell'ambito delle misure 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e 11 "Agricoltura biologica"), fatto salvo il disposto del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. (possibilità di recesso senza restituzione degli aiuti).

6. COMPATIBILITA' E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE

Nella tabella seguente sono indicate le interazioni tra le azioni 214.1 e 214.2 oggetto del presente bando, le altre azioni della misura 214 e altre misure del PSR 2007-2013 o di precedenti periodi di programmazione, per le quali esistono pratiche ancora in corso che possono dar luogo al cumulo dei premi o ad una compatibilità/incompatibilità di applicazione.

COMPATIBILITA'/INCOMPATIBILITA'/CUMULABILITA' TRA AZIONI E MISURE (*)																			
		F7	2078-F01	211	214.1	214.2	214.3.1	214.3.2	214.4	214.6.1	214.6.2	214.7.1	214.7.2	214.7.3	214.9	216	2080	H	221
214.1		X	X	C		X ⁽¹⁾	C	C	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X	X
214.2		X	X	C	X ⁽¹⁾		X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X	X

(*) LEGENDA:

C compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, con cumulabilità dei premi sulla stessa superficie fisica (nel rispetto dei massimali/ha previsti dal reg.CE 1698/2005)

X compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, ma senza cumulo di premi sulla stessa superficie fisica (per ogni particella pertanto la somma delle superfici a premio non deve superare la superficie utilizzata)

X⁽¹⁾ compatibilità degli interventi a livello di azienda nel caso di corpi separati in cui è praticata, rispettivamente, la produzione biologica (214.2) e la produzione integrata (214.1)

X⁽²⁾ compatibilità degli interventi a livello di azienda nel caso di corpi separati in cui è praticata, rispettivamente, la produzione biologica (214.2) e la *baseline*.

PARTE TERZA - SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AZIONE 214.1
(APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA)****1. BENEFICIARI**

Imprenditori agricoli singoli o associati che non hanno impegni in corso relativi alle azioni 214.1 o 214.2.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI PRIORITA'**2.1 Importi minimi**

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che le domande di pagamento, per essere finanziabili, debbano dare luogo al termine dell'istruttoria a importi almeno pari ai seguenti livelli minimi, differenziati per zona:

- 250 euro per le aziende ricadenti in zone montane,
- 500 euro per le aziende ricadenti in altre zone.

Le zone in questione sono desumibili dalla classificazione territoriale del PSR. Al fine di determinare l'importo minimo a cui fare riferimento, una domanda viene attribuita alla zona in cui ricade la maggior parte della superficie aziendale oggetto di impegno.

Il mancato raggiungimento dell'importo minimo non pregiudica la finanziabilità della domanda, qualora sia dovuto all'applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata):

2.2 Criteri di priorità

I punteggi sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, applicati alle domande dell'azione 214.1 sono i seguenti:

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
Aree protette(parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000	10
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R	9
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003,n. 287-20269	8
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	6
altre zone	2

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	punti
Zona A – Poli urbani	4
Zona B – Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C – Aree rurali intermedie	3
Zona D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

Per imprese con il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, sono finanziabili terreni al di fuori del territorio regionale se situati in comuni confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono terreni aziendali oggetto di impegno.

5. IMPEGNI DI BASE DELL'AZIONE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- applicare sull'intera SAU aziendale, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati e di utilizzi del terreno non disciplinati dall'azione, le norme tecniche di produzione integrata definite e periodicamente aggiornate dalla Regione in conformità alle linee guida nazionali e comunitarie;
- avvalersi, per il rispetto delle norme tecniche, di un'assistenza tecnica qualificata;
- registrare i dati riguardanti le fertilizzazioni (inclusi gli apporti organici) e i trattamenti fitosanitari effettuati, le giacenze di concimi e prodotti fitosanitari presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti, adeguatamente documentati; sottoscrivere le relative schede (cfr par. 5.2);
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a controllo funzionale da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Corpi aziendali separati

L'applicazione delle norme tecniche è richiesta sull'intera SAU aziendale investita a colture disciplinate, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati.

Per corpi aziendali separati si intendono superfici ubicate in comuni non confinanti con quelli in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

Si considerano corpi separati anche i terreni che, pur non rientrando nella precedente definizione, costituiscano un'unità distinta dotata di un proprio centro aziendale, con separate registrazioni di acquisto e di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, assimilabile a un'azienda autonoma anche se condotta dal medesimo soggetto.

E' inoltre ammissibile che terreni compresi nella superficie agricola utilizzata di un'azienda aderente all'azione 214.1 siano assoggettati all'azione 214.2, a condizione che essi siano da considerarsi corpi separati in quanto rispondenti ai requisiti di separazione prescritti dalla disciplina comunitaria in materia di produzione biologica. Ciò in considerazione dei maggiori benefici ambientali riconosciuti a tale metodo produttivo, che prevede il rispetto di vincoli più restrittivi rispetto alla produzione integrata e, in particolare, il totale divieto di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi.

5.2 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 7 giorni dalla loro effettuazione

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni indicate nelle norme tecniche, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le restanti superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno e utilizzi del terreno non disciplinati dalle norme tecniche), sulle quali dovranno essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

5.3 Fertilizzazione

I limiti specificati nelle Norme tecniche per le singole colture prevedono una riduzione degli apporti azotati del 30% rispetto al livello di riferimento (*baseline*).

Gli apporti azotati ammissibili a livello di *baseline*, riferiti alla pratica comunemente adottata, sono indicati nella Parte VI del PSR (Allegati alla misura 214, pag. 12-13) per le colture prese in esame nella giustificazione degli aiuti delle azioni 214.1 e 214.2 e nella nota della Direzione Regionale Agricoltura n. 9915 del 16/4/2009 per le altre colture disciplinate dalle norme tecniche.

L'eventuale superamento del livello di riferimento costituisce violazione di impegno pertinente di *baseline*.

5.5 Impiego di mezzi aerei

L'uso degli mezzi aerei per la difesa delle superfici oggetto dell'azione è ammissibile a condizione che siano rispettate le Norme tecniche di produzione integrata e le indicazioni fornite dal servizio di assistenza tecnica in accordo con le direttive del Settore Fitosanitario Regionale.

5.6 Avvicendamenti colturali

Come previsto dalle linee guida nazionali di produzione integrata e dalle Norme tecniche regionali, la regola generale di avvicendamento colturale richiede la presenza nell'arco del quinquennio di almeno tre colture, con al massimo un ristoppio per coltura. Nel quinquennio la stessa coltura non deve ricorrere per più di tre anni.

Ai fini della successione i cereali vernini sono considerati un'unica coltura. Il riso non può essere protratto per più di tre anni consecutivi; la monosuccessione, tuttavia, è ammessa qualora una coltivazione alternativa risulti impraticabile e a condizione che sia effettuata ogni anno una coltura da sovescio a semina autunnale su almeno sul 50% della superficie a riso.

Qualora la regola generale risulti incompatibile con gli assetti colturali e organizzativi aziendali, nelle situazioni individuate dalle norme tecniche (aree collinari o montane, colture orticole intensive, seminativi marginali in aziende viticole o frutticole) è consentito adottare una

successione che preveda la presenza nel quinquennio di due colture. Se per una coltura sono effettuati due ristoppi, la coltura inserita fra i due ristoppi deve appartenere a una diversa famiglia botanica. Con circolare n. 16805 del 10/6/2010 il Settore Fitosanitario regionale ha fornito chiarimenti in merito a successioni che comprendano colture foraggere poliennali.

5.7 Esclusioni

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

5.8 Organizzazione del servizio di assistenza tecnica

In merito all'organizzazione, da parte dei soggetti che assistono gli agricoltori, del servizio di consulenza tecnica per l'applicazione delle norme di produzione integrata (soggetti abilitati, requisiti e funzioni dei tecnici, rapporti fra aziende e tecnici e fra tecnici aziendali e coordinatori, presentazione e verifica dei dati) vale quanto indicato in allegato alla determinazione dirigenziale n. 265 del 28 aprile 2008, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 346 del 9 giugno 2008.

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica devono essere presentati entro il termine per la presentazione tardiva delle domande di pagamento ai medesimi Enti delegati cui sono state presentate le domande, indicando in particolare i nominativi dei tecnici coordinatori e dei tecnici aziendali e le rispettive aziende assistite.

Eventuali modifiche dei dati in questione potranno essere comunicate agli Enti delegati entro una successiva scadenza che sarà comunicata dalla Direzione Regionale Agricoltura.

Gli Enti delegati verificano il rispetto dei requisiti previsti (es. rapporto fra tecnici specialisti e aziendali, rapporto fra aziende e tecnici) e, in occasione dei controlli in loco, effettuano il monitoraggio del servizio di assistenza fornito alle aziende agricole.

6. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione delle norme tecniche in fasi del ciclo colturale che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione delle aziende da sottoporre a verifica *in loco*.

7. IMPEGNI AGGIUNTIVI

Gli agricoltori aderenti al presente bando possono assumere i seguenti impegni facoltativi, tra quelli previsti dal PSR:

- colture intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno;
- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti.

Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, fatta eccezione per:

- le coltivazioni intercalari che, come previsto dal PSR, possono ruotare nell'ambito dell'azienda;
- l'intervento relativo alla pacciamatura ecocompatibile, che può ruotare nell'ambito dell'azienda alle condizioni previste dal PSR, seguendo la rotazione delle colture interessate.

7.2 Coltivazioni intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno

Al fine di assicurare un'efficace copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale, gli erbai intercalari devono essere seminati entro il 15 ottobre di ogni anno del periodo di attuazione dell'impegno facoltativo e devono permanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno seguente, per lasciare poi spazio (nello stessa campagna) a una coltura principale a ciclo primaverile-estivo.

Il PSR prevede che gli erbai oggetto dell'intervento non siano sottoposti a interventi fertilizzanti o a trattamenti con prodotti fitosanitari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 2 ettari.

Come stabilito dal PSR, durante il periodo di attuazione la superficie interessata dall'impegno facoltativo potrà ruotare, anche in funzione della rotazione delle colture primaverili-estive.

Qualora il beneficiario aderisca anche all'azione 214.3, la sostanza organica apportata con il sovescio non potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'apporto minimo da matrici organiche richiesto da tale azione.

7.3 Pacciamatura ecocompatibile

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012, durante il periodo di impegno la superficie interessata dall'intervento può ruotare in funzione della rotazione delle colture su cui è praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare l'intervento, fino al termine del quinquennio, per le colture e gli ettari ammissibili a premio nel primo anno di applicazione.

7.4 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Per i fruttiferi il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Frutteti di pianura

La copertura erbacea deve interessare tutta la superficie, sia gli interfilari che il sottofila.

Vigneti e frutteti di collina

La copertura erbacea deve interessare almeno gli interfilari, per una superficie almeno pari al 70% di quella complessiva della coltura.

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

Sul sottofila sono possibili lavorazioni meccaniche e interventi diserbanti, limitatamente ai principi attivi indicati nel PSR e consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1.

8. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro destinati alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, agli imprenditori che non abbiano praticato in precedenza le norme tecniche di produzione integrata e che non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione integrata nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Per l'anno 2015 la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 3/6/2015 ha escluso dal sostegno dell'azione i cereali autunno-vernini, in base alla valutazione espressa dall'ARPEA sull'impossibilità di verificare e controllare impegni tecnici già attuati.

Come previsto dal PSR, i pagamenti per l'attuazione degli impegni di base possono essere cumulati sulla stessa superficie con quelli per gli impegni aggiuntivi e con quelli relativi all'azione 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo), nell'eventualità che l'agricoltore vi abbia aderito negli anni precedenti.

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AZIONE 214.2
(APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA)**

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che non hanno impegni in corso relativi alle azioni 214.1 o 214.2.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**2.1 Assoggettamento al sistema di controllo**

Entro la scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente deve aver notificato la produzione biologica secondo le modalità prescritte.

La determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 ha previsto che entro 30 giorni dalla richiesta debba essere stata conseguita l'attestazione di conformità rilasciata da un Organismo di controllo riconosciuto.

2.2 Importo minimo

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che al termine dell'istruttoria le domande di pagamento, per essere considerate finanziabili, debbano dare luogo a un importo almeno pari a 250 euro.

Il mancato raggiungimento dell'importo minimo non pregiudica la finanziabilità della domanda, qualora sia dovuto all'applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);

2.3 Criteri di priorità

I punteggi sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, applicati alle domande dell'azione 214.2 sono i seguenti:

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
Aree protette(parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000	10
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R	9
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003,n. 287-20269	12
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	6
altre zone	2

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	punti
Zona A – Poli urbani	4
Zona B – Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C – Aree rurali intermedie	3

Zona D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1
---	---

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

Per imprese con il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, sono finanziabili terreni al di fuori del territorio regionale se situati in comuni confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono terreni aziendali oggetto di impegno.

5. IMPEGNI DI BASE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- introdurre o mantenere su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione dei corpi aziendali separati, i metodi di produzione biologica definiti dalla normativa comunitaria (reg. CE n. 834/2007 e reg. CE 889/2008) e nazionale. Con riferimento all'art. 11, commi 2 e 3 del reg. (CE) 834/2007, per corpi aziendali separati si intendono unità aziendali distinte da quelle riconosciute idonee alla produzione biologica dagli Organismi di controllo, investite a varietà vegetali ben distinguibili da quelle assoggettate al metodo biologico. La separazione rispetto alle unità condotte secondo il metodo biologico deve essere attestata da un Organismo di controllo riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e deve riguardare i terreni interessati, i prodotti utilizzati e quelli ottenuti, rispettivamente, dalle unità biologiche e non biologiche;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica e regolazione da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci, ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 30 giorni dalla loro effettuazione ⁴.

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le eventuali altre superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno), sulle quali dovranno essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

⁴ determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008 e n. 669 del 10/8/2009

5.3 Avvicendamento colturale

I beneficiari devono adeguarsi al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 18354 del 17.11.2009 (pubblicato sulla G.U. n. 31 del 8.2.2010), con particolare riferimento agli avvicendamenti colturali (art. 3 par. 1).

5.4 Esclusioni

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto formati da piante innestate con varietà da frutto situate a una distanza media di 6-20 m le une dalle altre, in cui il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Le colture ammesse a premio non comprendono i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti i pascoli estensivi.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

6. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione del metodo biologico in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuare prima dell'estrazione del campione di aziende per le verifiche *in loco*.

La presenza di residui o tracce di prodotti fitosanitari non consentiti dal metodo biologico può essere rilevata anche su campioni prelevati dagli Organismi di controllo nell'ambito dell'attività di certificazione.

Sia per i prelievi compiuti dagli Enti delegati che per quelli degli Organismi di controllo, il Settore Fitosanitario regionale (Laboratorio agrochimico) valuta - d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), ove necessario - gli esiti delle analisi risultate irregolari o di dubbia regolarità e ne stabilisce la rilevanza nell'ambito dell'azione 214.2, secondo criteri uniformi basati su elementi quali la concentrazione delle sostanze attive riscontrate, il metodo analitico adottato, ecc.

Se a seguito di tale valutazione viene accertato l'utilizzo di una sostanza attiva non consentita dal metodo biologico, si applicano le penalità previste dalla determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 in merito alle *inadempienze che costituiscono infrazioni*, indipendentemente dal fatto che il prelievo del campione sia stato eseguito da un Ente delegato o da un Organismo di controllo.

7. IMPEGNI AGGIUNTIVI

Gli agricoltori aderenti possono assumere i seguenti impegni facoltativi, tra quelli previsti dal PSR:

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- zootecnia biologica.

Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, fatta eccezione per l'intervento relativo alla pacciamatura ecocompatibile, che può ruotare nell'ambito dell'azienda alle condizioni previste dal PSR, seguendo la rotazione delle colture interessate.

7.2 Pacciamatura ecocompatibile

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR vigente a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012, durante il periodo di impegno la superficie interessata dall'intervento può ruotare in funzione della rotazione delle colture su cui è praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare l'intervento, fino al termine del quinquennio, per le colture e gli ettari ammissibili a premio nel primo anno di applicazione.

7.3 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Per i fruttiferi il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Frutteti di pianura

La copertura erbacea deve interessare tutta la superficie, sia gli interfilari che il sottofila.

Vigneti e frutteti di collina

La copertura erbacea deve interessare almeno gli interfilari, per una superficie almeno pari al 70% di quella complessiva della coltura.

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

Sul sottofila sono ammesse le lavorazioni meccaniche.

8. NOTIFICHE INCROCIATE

Ai fini di un'applicazione coordinata dei controlli sull'attuazione dell'azione 214.2 e delle attività di certificazione biologica sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Enti delegati segnalano agli Organismi di controllo le inadempienze constatate durante le verifiche, se rilevanti ai fini dell'attività di certificazione sull'attuazione del metodo biologico, e prendono in considerazione ai fini dell'istruttoria le inadempienze rilevate dagli Organismi di controllo in aziende aderenti all'azione 214.2.

9. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro riferiti alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, a beneficiari che negli anni precedenti l'adesione all'azione 214.2 non siano stati inseriti nell'elenco degli operatori biologici e non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione biologica nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Per l'anno 2015 la deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 3/6/2015 ha escluso dal sostegno i cereali autunno-vernini, in base alla valutazione espressa dall'ARPEA sull'impossibilità di verificare e controllare impegni tecnici già attuati. Tuttavia, sono fatte salve le colture praticate da aziende aderenti all'azione 214.2 che si sono assoggettate al regime di controllo prima dell'inizio della campagna agraria 2015, avendo notificato l'avvio della produzione biologica prima del 11 novembre 2014.

Come previsto dal PSR, i pagamenti relativi agli impegni di base sono cumulabili con quelli riguardanti gli impegni aggiuntivi.

10. COMPATIBILITÀ CON L'AZIONE 214.4

L'azione è compatibile con l'azione 214.4 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti) in caso di aziende che abbiano adottato l'azione 214.4 in anni precedenti, a condizione che i loro aiuti non si cumulino sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore aderisca ad entrambe le azioni possono verificarsi i seguenti casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 214.4 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'azione 214.2 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 214.4 (che, per quanto concerne la fertilizzazione, coincidono con le norme tecniche dell'azione 214.1).

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 214.4 è soggetto anche agli impegni dell'azione 214.2 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che l'azione 214.2 deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta delle due azioni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le norme di fertilizzazione dell'azione 214.4 (es. limiti di apporto azotato) sia le prescrizioni del metodo di produzione biologico (es. divieto di fertilizzanti di sintesi).

PARTE QUARTA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

1. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti ad azioni agroambientali che *non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli*, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Il PSR vigente prevede al capitolo 11.4, par. 16 che gli aiuti di cui alle misure del PSR siano concessi a beneficiari che soddisfano le condizioni di cui alle pertinenti norme nazionali in materia di aiuti pubblici, nonché le disposizioni comunitarie relative allo sviluppo rurale.

In tema di disciplina antimafia si segnala, in particolare, che ai titolari delle domande di aiuto (e di pagamento) secondo il presente bando, in quanto soggetti che richiedono la concessione di contributi finanziati dal fondo comunitario FEASR previsto per il settore agricolo, verranno applicati, in fase di accoglimento del pagamento, gli adempimenti degli obblighi antimafia previsti dall'art. 86, comma 5 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e le disposizioni integrative e correttive di cui al D. lgs 15.11.2012, n. 218.

Nel caso di importi sotto la soglia (150.000 €) di cui all'art. 83, comma 3, lettera e) del codice antimafia le erogazioni sono comunque sottoposte alla previsione dell'art. 67, comma 8 del codice antimafia che vieta di concedere contributi pubblici a soggetti destinatari di misure di prevenzione personale ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

Il Ministero dell'Interno con Circolare n.11001/119/20(8) in data 25.2.2014 chiarisce che non è sufficiente acquisire le comunicazioni che il Prefetto è tenuto a compiere ai sensi dell'art. 69, comma 5 del D.Lgs. n. 159/2011 in quanto esse non riportano le sentenze di condanna per i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. La verifica dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del citato codice dovrà essere condotta anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

2. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 16, 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento. (UE) n. 640/2014.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superfici, come le azioni 214.1 e 214.2.

2.1. MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 16,17,18 E 19 DEL REG. UE 640/2014

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole relative alle superfici di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3% della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie e/o del sostegno nell'ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

La sanzione calcolata conformemente al primo comma è ridotta dell'importo dell'eventuale sanzione amministrativa applicata a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del reg. (UE) 640 del 2014.

L'art. 17 del reg. (UE) 640 del 2014 prevede i seguenti gruppi di colture:

a) le superfici dichiarate ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie;

b) un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto o misura di sostegno per superficie (sono: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata) che sono soggette a un diverso tasso di aiuto;

c) le superfici dichiarate nella rubrica "altri usi"

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.

Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto e/o di pagamento, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata (paragrafo 5 del reg. UE 640/2014).

Fatte salve le sanzioni amministrative previste all'articolo 19 del reg. (UE) 640 del 2014, per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connesse alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 Reg. UE 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture (paragrafo 6 del reg. UE 640/2014).

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 Reg. UE 640/2014.

Il paragrafo sopra riportato non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Art. 19 del reg. (UE) 640/2014:

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (gruppo coltura ai sensi dell'art. 17 par. 1 del reg. (UE) 640/2014)		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	(0% - 3%) e <= 2Ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19, par. 1 del reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	(0% - 3%) e > 2Ha oppure (>3% e <=20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 19, par. 1 del reg. UE 640/2014)
Fuori Tolleranza	> 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 19, par. 1, comma 2 del reg. UE n. 640/2014)

Fuori Tolleranza Assoluta	> 50%	<p>Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.</p> <p>Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18 reg. UE 640/2014 (articolo 19 paragrafo 2 Reg. UE 640/2014) .</p>
---------------------------	-------	---

La percentuale di difformità viene determinata nel modo seguente:

$$\text{percentuale di difformità riscontrata} = (SD - SA)/SA * 100$$

(ove *SD* = Superficie dichiarata dal richiedente ed *SA* = Superficie accertata a controllo).

L'art. 19 paragrafo 3 Reg. UE 640/2014 prevede che l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 19 Reg. UE 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Ai fini della presente sezione, sono riferite a un unico *gruppo di coltura* le superfici dichiarate alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura.

Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media dei valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Qualora sia stato fissato un massimale (espresso in ettari) per la superficie ammissibile al sostegno, la superficie dichiarata nella domanda di pagamento, se superiore, è ridotta fino a raggiungere tale massimale.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

2.2 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DI ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI E OBBLIGHI CONNESSI (ART. 35 DEL REG. UE 640/2014)

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato. L'art. citato stabilisce:

1) Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

2) Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:

a) impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure

b) se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

3) Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2.

La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati. L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

4) In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri di cui al paragrafo 3 si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

5) Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al paragrafo 3 sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

6) Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

7) Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

L'art. 36 del reg. UE 640 del 2014 prevede che l'organismo pagatore (OP) possa sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'OP non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. Gli Stati membri possono inoltre stabilire periodi massimi di sospensione più brevi, a seconda della tipologia delle operazioni e degli effetti dell'inadempienza in questione.

L'OP può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

Le sanzioni amministrative sopra menzionate non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l'autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." Tale

D.M. riporta all'art. 27 che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» e successive modifiche ed integrazioni è abrogato, con l'eccezione del capo III e delle corrispondenti norme applicative regionali per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013.

Il sopraccitato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., che ha abrogato, a sua volta, il decreto del 20 marzo 2008 n. 1205 (pubblicato il 31/03/2008 sulla G.U. n.76) stabilisce che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), tra l'altro, sentito l'Organismo pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati, individuano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni relativi alle misure di sviluppo rurale individuate dall'art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006 (in seguito art. 6 del Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i.).

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 80-9406 del 01/08/2008 e s.m.i., revocata dalla DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, ha stabilito i criteri generali per l'applicazione del Decreto ministeriale al Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e ha demandato ad atti successivi l'individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni per le singole misure.

Per quanto riguarda le azioni agroambientali sono stati assunti i provvedimenti di seguito menzionati:

determinazione dirigenziale n. 1162 del 24.12.2008, riguardante le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1;

determinazione dirigenziale n. 1461 del 30.12.2011: "PSR 2007-2013:misura 214. DGR n. 80-9406 del 1/08/2008 e s.m.i. Modifiche alle Determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30.12.2010, in riferimento alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazione di impegni agroambientali"

Come indicato nel PSR, le azioni 214.1 e 214.2 prevedono che per ciascun gruppo di colture (caratterizzato da un determinato premio/ha) sia attribuito un premio ridotto alla superficie che oltrepassa una determinata soglia (es. oltre i 15 ettari per le "colture annuali"). Qualora un'inadempienza e la conseguente riduzione o esclusione di premio siano riferite a singole colture o a determinate superfici, il premio relativo a tali colture o superfici, al quale dovrà essere applicata la penalità prevista, viene calcolato moltiplicando la superficie interessata per il premio medio spettante al relativo gruppo di colture nell'ambito della domanda in questione.

2.3 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI

L'articolo 6 del Reg. UE 809/2014 prevede l'ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascun regime di pagamento diretto o ciascuna misura di sviluppo rurale.

3. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti. Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di

ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Le Province e le Comunità Montane comunicano ai beneficiari l'Autorità competente a ricevere ricorso contro i provvedimenti da esse emanati.

Pertanto avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente sono esperibili:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- a tutela delle posizioni di diritto soggettivo ricorso innanzi al Giudice Ordinario.